



FEASR
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
L'Europa investe nelle zone rurali



Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino

MISURA 19

Sostegno allo sviluppo locale LEADER

SOTTOMISURA 19.2

Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 6.2.1

“Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali”

*REGG. (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014
DM n. 2490/2017 e DGR n. 133/2017*

***SISTEMA DEI CONTROLLI: RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DALL'AIUTO.
SANZIONI PER INADEMPIENZE DEL BENEFICIARIO***

(Approvato con Delibera del C. d'A. del GAL Etrusco Cimino del 22/06/2021)

1. Premessa.

Il presente documento si basa sulle disposizioni previste in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n.640/2014, nonché sul Decreto n. 2490 del 25-01-2017 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale (di seguito: D.M. 2490/2017), come recepite dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 133 del 28 marzo 2017, alla quale si rinvia per una più puntuale descrizione del quadro normativo di riferimento e per le “definizioni” utilizzate nel presente documento.

Le disposizioni in materia di riduzioni/esclusioni di cui al presente documento si applicano alla TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 6.2.1 *“Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali”* del GAL Etrusco Cimino, per la corresponsione dei premi a favore dei beneficiari.

Le riduzioni/esclusioni dell’aiuto possono essere applicate nell’ambito dei controlli di cui agli articoli 48 (controlli amministrativi sulle domande di sostegno e di pagamento), 49 (controlli in loco) e 52 (controlli ex post) del Reg. (UE) n. 809/2014, entro gli ambiti di competenza di ciascuna tipologia di controllo.

Tutti gli Impegni, Condizioni di ammissibilità ed Obblighi (ICO) stabiliti nelle disposizioni attuative di ciascuna misura/sotto-misura/tipologia di operazione, sono identificati come singoli ICO all’interno dell’applicativo VCM, con riferimento, sia alla domanda di sostegno, sia alla domanda di pagamento. I bandi pubblici per l’adesione ai vari regimi di aiuti sono definiti a livello di “tipologia di operazione” e in conseguenza, per l’ambito applicativo del presente documento, rispondono alla seguente classificazione riportata di seguito in ordine di priorità:

1 MISURA 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER

2 SOTTOMISURA 19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia SLTP

3. Tipologia di operazione 19.2.1.6.2.1 “Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali”

Anche gli ICO sono individuati nel sistema VCM a livello di tipologia di operazione.

2. RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ AL SOSTEGNO

Il bando pubblico stabilisce quali sono i requisiti e le condizioni di ammissibilità per l’adesione al corrispondente regime di sostegno attivato con la misura/sottomisura/tipologia di operazione. Al soggetto richiedente può essere concesso l’aiuto se, al momento della presentazione della domanda di sostegno fatte salve eventuali deroghe, sono soddisfatti tutti i requisiti e le condizioni di ammissibilità (ICO della domanda di sostegno).

Il rispetto delle condizioni di ammissibilità al sostegno è verificato nel corso del controllo amministrativo sulla domanda di sostegno di cui all’art. 48.2 del Reg. UE n. 809/2014, nonché nell’ambito del controllo in loco ai sensi dell’art. 49 dello stesso regolamento, qualora l’operazione ricada nel relativo campione. Una ulteriore verifica delle condizioni di ammissibilità viene effettuata in sede di istruttoria di eventuali richieste di variante all’operazione (variazioni del Piano di Sviluppo Aziendale), in funzione della natura della modifica proposta.

Il bando pubblico ed il provvedimento di concessione dell'aiuto individuano, inoltre, i requisiti e le condizioni di ammissibilità che devono essere mantenute nel periodo successivo alla presentazione della domanda di sostegno ed al pagamento finale (periodo ex post) e che, pertanto, assumono il carattere dell'impegno/obbligo. Questi verranno pertanto nuovamente verificati, rispettivamente, nel corso del controllo amministrativo delle domande di pagamento e nel corso del controllo ex post.

In virtù di quanto previsto all'art. 35.1 del Reg. UE n. 640/2014, il mancato rispetto dei requisiti e dei criteri di ammissibilità, al momento della presentazione della domanda di sostegno, fatte salve le deroghe concesse per il raggiungimento del requisito anche dopo la presentazione della domanda di sostegno o della concessione del contributo, comportano la non ammissibilità (rifiuto) all'aiuto ovvero la non ammissibilità della domanda di sostegno.

Come previsto dall'Art.8 punto 7 della DGR 147 del 5 aprile 2016 *"I requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno dichiarati nella domanda di sostegno devono essere verificati nell'ambito dei controlli amministrativi e devono essere mantenuti dal beneficiario almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato e, ove pertinente, per la durata degli impegni assunti, pena la decadenza della domanda con il conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali"*.

3. RISPETTO DEI CRITERI DI SELEZIONE

Ogni operazione relativa allo sviluppo rurale e pertanto anche le domande presentate dai beneficiari che aderiscono alla presente misura/sottomisura/tipologia di operazione, sono valutate e selezionate sulla base di criteri individuati dal GAL Etrusco Cimino in coerenza con gli obiettivi strategici di ciascuna Operazione del PSL, ed esplicitati nel dettaglio, nei bandi pubblici che attivano le misure/sottomisure/tipologie di operazione. In sede di controllo amministrativo della domanda di sostegno, a ciascuna operazione è riconosciuta una priorità e/o un punteggio sulla base dei requisiti posseduti dal soggetto richiedente rispetto ai criteri di selezione previsti. Nella presente misura, per l'accesso al sostegno è richiesto il possesso di un set di requisiti che comportino l'attribuzione di un punteggio 'minimo'. Tale vincolo costituisce, di fatto, una condizione di ammissibilità.

Le priorità ed i relativi punteggi attribuiti in base alla valutazione dei criteri di selezione concorrono, qualora ne ricorrano i presupposti, alla definizione delle graduatorie di ammissibilità.

Come per i criteri di ammissibilità, il bando pubblico stabilisce quali criteri di selezione devono essere mantenuti o, se del caso perseguiti o realizzati, nel periodo successivo alla presentazione della domanda di sostegno e comunque dopo la concessione dell'aiuto, assumendo, di fatto, la connotazione di 'impegno'. Questi verranno pertanto nuovamente verificati, rispettivamente, nel corso del controllo amministrativo delle domande di pagamento.

Il rispetto dei criteri di selezione viene verificato nei seguenti ambiti:

- controllo amministrativo della domanda di sostegno. In questa sede, il mancato rispetto di un criterio di selezione comporta la mancata attribuzione della priorità e/o del punteggio ad esso corrispondente. Per la presente Operazione, in attuazione del bando pubblico di cui alla DD n. G00809/2021, del 29/01/2021 è previsto, inoltre, il punteggio 'minimo' pari a 30 punti con almeno 2 criteri, il cui mancato raggiungimento comporta la non ammissibilità (rifiuto) al sostegno;

- controllo in loco. In tale sede, sono verificati i criteri di selezione che hanno determinato l'ammissione a finanziamento dell'operazione;
- controllo amministrativo alla richiesta di variante ovvero di variazioni al piano di sviluppo aziendale approvato, allorché sarà necessario verificare se la modifica proposta ha effetti sulla priorità e/o punteggio assegnato all'operazione e che ne ha determinato l'ammissione a finanziamento. In caso di fuoriuscita dell'operazione dalla graduatoria di ammissibilità, l'operazione decade totalmente con esclusione dal finanziamento e revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione degli indebiti percepiti maggiorati degli interessi;
- le medesime valutazioni di cui al punto precedente sono svolte in sede di controllo amministrativo della domanda di pagamento del saldo, qualora si accerti una parziale realizzazione degli interventi finanziati.

Come previsto dall'Art.8 punto 9 della DGR 147 del 5 aprile 2016, *“le priorità relative ai punteggi attribuiti in sede di valutazione, riferiti ai criteri di selezione, devono essere verificate nell'ambito dei controlli amministrativi e devono essere mantenute dal beneficiario almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato salvo i cambiamenti conseguenti all'applicazione delle norme del bando. Qualora intervengano modificazioni che comportano variazioni del punteggio attribuito dovrà essere verificato che il progetto mantenga la sua posizione utile nella graduatoria di ammissibilità al finanziamento”*.

4. RISPETTO DEGLI OBBLIGHI/IMPEGNI

A seguito dell'ammissibilità al finanziamento, con il formale provvedimento di concessione dell'aiuto, è stabilito un set di obblighi ed impegni che il beneficiario dell'aiuto è tenuto a rispettare e le cui eventuali inadempienze comportano l'applicazione di sanzioni, in attuazione delle quali si procede alla pronuncia della decadenza totale o parziale dall'aiuto con, rispettivamente, l'esclusione o la riduzione del premio.

In applicazione dei Regg. (UE) n. 640/2014 e n. 809/2014 e del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017 e sulla base delle disposizioni attuative recate dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 133 del 28 marzo 2017 si riporta di seguito, per l'Operazione 19.2.1.6.2.1 del PSL del GAL Etrusco Cimino 2014/2020 una tabella che riepiloga gli obblighi e gli impegni che il beneficiario dell'aiuto è tenuto a rispettare a seguito della concessione del premio, con indicazione degli effetti e delle sanzioni (riduzioni/esclusione) derivanti da eventuali inadempienze per il mancato rispetto dell'impegno/obbligo come verificati ed accertati a seguito dell'effettuazione dei controlli amministrativi o in loco svolti sulle domande di pagamento e, infine, con indicazione della relativa sanzione (riduzione/esclusione) in caso di inadempienza. Taluni impegni/obblighi si protraggono anche dopo il pagamento della II° e ultima rata del premio e pertanto rientrano anche nell'ambito dei controlli ex-post

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI/OBBLIGHI E SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE SANZIONI

IMPEGNO/OBBLIGO ¹	TIPOLOGIA E MODALITA' DEL CONTROLLO	SANZIONE PER INADEMPIENZA
Avviare il Piano di Sviluppo Aziendale preventivato entro tre mesi dalla data di	Il controllo amministrativo è svolto sulla domanda di pagamento della prima rata del premio.	Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto. Revoca dell'intero premio.

¹ L'impegno/obbligo, come anche le disposizioni operative per garantirne il pieno adempimento, sono dettagliati nel bando pubblico e nel formale provvedimento di concessione del contributo.

<p>notifica del provvedimento di concessione (IC48697).</p>	<p>La verifica che le attività previste nel Piano di Sviluppo Aziendale siano state avviate nei tempi previsti viene effettuata sulla base della documentazione che il beneficiario deve presentare via PEC al GAL entro tre mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione. Il beneficiario è tenuto a comprovare l'avvio delle attività con una formale dichiarazione di inizio attività corredata di elementi tecnici probatori</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di Piani di Sviluppo Aziendale che prevedano solo acquisti di beni/ servizi, almeno un documento di trasporto (DDT) o fattura di accompagnamento; - in caso di Piani di Sviluppo Aziendale che prevedano investimenti strutturali (con esclusione della manutenzione ordinaria) su beni immobili, presentazione titolo abilitativo edilizio previsto dalla normativa edilizia vigente e dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune competente). 	
<p>Procedere alla corretta e completa attuazione del piano di sviluppo aziendale, che deve avvenire entro il termine di 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione (IC48698-IC46178)</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento della seconda rata del premio. Viene verificato se le attività e gli investimenti previsti nel piano di sviluppo aziendale approvato sono realizzati in modo corretto e completo. Gli investimenti che il beneficiario è tenuto a realizzare sono quelli previsti nel piano di sviluppo aziendale approvato e</p>	<p>Decadenza dell'aiuto e revoca del contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi. Si applica la decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto nel caso in cui il Piano di Sviluppo Aziendale non sia completato nei 12 mesi concessi per la sua realizzazione e nel caso in cui le attività e gli investimenti previsti nel Piano di Sviluppo</p>

	<p>specificati nel dettaglio nella relativa tabella "Investimenti non agevolabili" riportata nel provvedimento di concessione.</p>	<p>Aziendale vengono complessivamente realizzati per una quota non superiore al 70% del costo totale degli investimenti programmati (TABELLA - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - Investimenti non agevolabili) previsti nel piano approvato. Nel caso la percentuale di realizzazione sia superiore al 70% ma minore del 90% si applica una decadenza parziale dall'aiuto con una RIDUZIONE del premio calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo "Riduzione del premio - Valutazione del livello di inadempienza"</p>
<p>Mantenere la disponibilità dell'azienda e esercitare l'attività extra-agricola prevista nel Piano di Sviluppo Aziendale per almeno i 24 (ventiquattro) mesi successivi all'erogazione del saldo finale (2° rata). (IC47218)</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento della seconda rata del premio. Il requisito viene verificato anche in sede di controllo ex-post.</p>	<p>Decadenza dell'aiuto e revoca del contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>
<p>Far pervenire via PEC al GAL che ha rilasciato il provvedimento, entro 15 giorni dalla data di notifica dello stesso, copia sottoscritta del medesimo per accettazione incondizionata delle clausole e delle prescrizioni ivi contenute. (IC44120)</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi sulla domanda di pagamento della prima rata del premio. Viene verificato il formale inoltro della PEC e l'avvenuta consegna al GAL e la sottoscrizione del provvedimento di concessione.</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso. In attuazione delle disposizioni recate dalla DGR 133/2017 in caso di mancato rispetto del termine dei 15 giorni previsti per la restituzione del provvedimento di concessione debitamente sottoscritto, il GAL provvede a trasmettere al beneficiario apposita diffida a sottoscrivere il provvedimento entro i 15 giorni successivi alla data di notifica della diffida. La mancata sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione da parte del</p>

		beneficiario entro i termini suddetti comporta la decadenza totale dall'aiuto.
Consentire il regolare svolgimento dei controlli, compresa l'esibizione di documentazione richiesta dall'autorità competente (IC46184)	Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento e in sede di controllo ex-post. Viene verificata la disponibilità del beneficiario a consentire ed autorizzare lo svolgimento del controllo.	Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.
Rinunciare ad ogni altro finanziamento pubblico proveniente da normative comunitarie, statali o regionali, per l'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali e per la realizzazione delle interventi e degli investimenti previsti nel Piano di Sviluppo Aziendale approvato con il provvedimento di concessione	Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento. Viene verificato se il beneficiario ha percepito altri aiuti per le medesime iniziative realizzate nell'ambito del piano di sviluppo aziendale.	Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.
Adempiere a tutti gli obblighi in materia di informazioni e pubblicità (art. 20 del bando pubblico Cd. 53821). (IC21251)	Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento della seconda rata del premio. Vengono verificate in situ il rispetto delle disposizioni recate dal bando pubblico in materia di obblighi su informazioni e pubblicità.	Decadenza parziale dall'aiuto con una RIDUZIONE del premio calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo " Riduzione del premio. Valutazione del livello di inadempienza ". Come stabilito dalla DGR Lazio 133/2017 l'accertamento dell'inadempienza comporta in primo luogo la sospensione del pagamento del saldo, intesa quale sospensione all'autorizzazione alla liquidazione da parte del tecnico istruttore. Detta sospensione viene annullata qualora entro i 30 gg lavorativi a decorrere dalla notifica della comunicazione di sospensione il beneficiario dimostri di aver rimediato in modo soddisfacente alla situazione, in caso

		contrario si darà seguito al pagamento del saldo con riduzione del 3% del premio.
Presentare la domanda di pagamento a saldo ovvero della seconda rata del premio entro e non oltre il termine dei 12 mesi successivi alla data di notifica del provvedimento di concessione. (IC48696)	Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi sulla domanda di pagamento della seconda rata del premio. Viene verificata, sul sistema SIAN, la presentazione della domanda di pagamento della seconda rata del premio.	Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.
Comunicare le cause di forza maggiore e circostanza eccezionale, entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia stata in condizioni di farla. (IC46183)	Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento e in sede di controllo ex-post. Viene verificata la causa di forza maggiore o circostanza eccezionale e la presentazione della relativa documentazione.	Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.
Mantenimento del fascicolo aziendale per un periodo pari ad almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione. (IC47210)	Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento della seconda rata del premio. Il requisito viene verificato anche in sede di controllo ex-post.	Decadenza parziale dall'aiuto con una RIDUZIONE del premio calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo "Riduzione del premio - Valutazione del livello di inadempienza" .
Mantenimento della disponibilità degli immobili ove sono state avviate le nuove attività extra-agricole per un periodo pari ad almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione. (IC47220)	Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento della seconda rata del premio. Il requisito viene verificato anche in sede di controllo ex-post.	Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.
Rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al reg UE n. 1305/2013 e, di riflesso, al PSR 2014/2020 del Lazio (IC48696)	Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento. Viene verificata la disponibilità del beneficiario a restituire le informazioni di monitoraggio e valutazione richieste dal GAL Etrusco Cimino dalla Autorità di gestione del PSR Lazio 2014/2020	Decadenza parziale dall'aiuto con una RIDUZIONE del 5% del premio calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo 4.1 "Riduzioni del premio. Valutazione del livello di inadempienza"

		<p>In attuazione delle disposizioni recate dalla DGR 133/2017 in caso di mancato rispetto del termine stabilito dall'Ufficio regionale competente o dal GAL Etrusco Cimino, per la trasmissione di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione, ovvero in caso di fornitura non soddisfacente, la stessa Autorità richiedente provvede ad inviare al beneficiario apposita diffida a trasmettere i dati completi entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della diffida alla data di notifica della diffida. La mancata fornitura dei dati e delle informazioni richieste entro i termini suddetti comporta l'applicazione di una riduzione del 5% del premio.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1 RIDUZIONI DEL PREMIO - VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI INADEMPIENZA.

Di seguito sono individuati gli impegni/obblighi il cui mancato rispetto comporta l'applicazione di una decadenza parziale con la riduzione del premio con valutazione, per ciascun impegno/obbligo, del livello di inadempienza e della relativa quantificazione della sanzione (riduzione). Per una più puntuale e dettagliata definizione dell'impegno/obbligo si rinvia a quanto già specificato nella precedente Tabella "Descrizione degli impegni/obblighi e sistema dei controlli e delle sanzioni" e nel provvedimento di concessione del contributo:

Obbligo: Procedere alla corretta e completa attuazione del piano di sviluppo aziendale, che deve avvenire entro il termine di 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione (IC48698-IC46178)

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non si applica	Attività/investimenti del Piano di Sviluppo realizzati per una quota compresa tra 80,1% e 90% del costo totale degli investimenti programmati	Non si applica

Medio (3)	Attività/investimenti del Piano di Sviluppo Aziendale realizzati per una quota compresa tra il 70,1% e 80% del costo totale degli investimenti programmati	Attività/investimenti del Piano di Sviluppo Aziendale realizzati per una quota compresa tra il 70,1% e 80% del costo totale degli investimenti programmati	Non si applica
Alto (5)	Attività/investimenti del Piano di Sviluppo Aziendale realizzati per una quota non superiore al 70% del costo totale degli investimenti programmati	Attività/investimenti del Piano di Sviluppo Aziendale realizzati per una quota non superiore al 70% del costo totale degli investimenti programmati	Attività/investimenti del Piano di Sviluppo Aziendale realizzati per una quota non superiore al 70% del costo totale degli investimenti programmati

OBBLIGO: Adempiere a tutti gli obblighi in materia di informazioni e pubblicità (art. 20 del bando pubblico) (IC21251)

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non adempiere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità	Non adempiere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità	Non adempiere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità
Medio (3)	Non si applica	Non si applica	Non si applica
Alto (5)	Non si applica	Non si applica	Non si applica

OBBLIGO: Mantenimento del fascicolo aziendale per un periodo pari ad almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione. (IC47210)

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Mancato rispetto del mantenimento del fascicolo aziendale	Mancato rispetto del mantenimento del fascicolo aziendale	Mancato rispetto del mantenimento del fascicolo aziendale per non più di un anno
Medio (3)	Mancato rispetto del mantenimento del fascicolo aziendale	Mancato rispetto del mantenimento del fascicolo aziendale	Mancato rispetto del mantenimento del fascicolo aziendale per più di un anno
Alto (5)	Non si applica	Non si applica	Non si applica

OBBLIGO: Rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al reg UE n. 1305/2013 e, di riflesso, al PSR 2014/2020 del Lazio

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
--------------------------------	----------------	---------------	---------------

Basso (1)	Non si applica	Non si applica	Non si applica
Medio (3)	Non fornire le informazioni richieste per il sistema di monitoraggio e valutazione	Non fornire le informazioni richieste per il sistema di monitoraggio e valutazione	Non fornire le informazioni richieste per il sistema di monitoraggio e valutazione
Alto (5)	Non si applica	Non si applica	Non si applica

4.2 MODALITÀ PER IL CALCOLO DELLE RIDUZIONI PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI/OBBLIGHI

Nella tabella “Descrizione degli impegni/obblighi e sistema dei controlli e delle sanzioni” di cui al precedente capitolo 4, sono stati individuati e descritti gli impegni ed obblighi che il beneficiario è tenuto a rispettare con indicazione della sanzione, riduzione o esclusione dall’aiuto, nel caso di inadempienza.

Nel capitolo 4.1 “Riduzioni del premio. Valutazione del livello di inadempienza” sono stati individuati gli impegni/obblighi il cui mancato rispetto comporta l’applicazione di una decadenza parziale con la riduzione del premio, con valutazione, per ciascun impegno/obbligo, del livello di inadempienza e della relativa quantificazione della sanzione (riduzione). Per detti impegni/obblighi l’inadempienza non comporta la decadenza totale con esclusione dal premio, bensì una riduzione del premio calcolata in funzione del livello di inadempienza (basso = 1; medio =3; alto =5), in termini di gravità, entità e durata, nel rispetto della matrice (griglia) definita per ciascun impegno/obbligo.

Come già esplicitato nella richiamata DGR 133/2017, la gravità dell’inadempienza dipende in particolare dalle conseguenze che l’inosservanza di un impegno od obbligo producono rispetto all’obiettivo che lo stesso impegno od obbligo si prefigge, l’entità dipende dagli effetti dell’inadempienza sull’operazione nel suo insieme, mentre la durata è collegata al periodo di tempo in cui perdura l’effetto dell’inadempienza. La valutazione del livello di inadempienza e la relativa quantificazione della riduzione in termini sanzionatori, risponde ai principi di proporzionalità e gradualità.

Per ciascun impegno, pertanto, sono stati individuati degli indicatori al cui valore corrisponderà il livello basso/medio/alto dell’inadempienza in termini di gravità, entità e durata, posti tra loro in relazione nella matrice: livello di inadempienza – indicatore corrispondente – criterio (gravità, entità e durata).

In caso di inadempienza di più impegni non afferenti al medesimo gruppo di impegni, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell’importo complessivo dei pagamenti relativi all’operazione. Nel caso in cui l’importo cumulato delle sanzioni relative ad inadempienze che comportano riduzioni del premio superiori all’importo della seconda rata del premio (esempio: riduzioni per un importo di euro 25.000 a fronte di una seconda rata di 21.000 euro), si procede, oltrechè al mancato pagamento della seconda rata, anche al recupero delle somme in eccesso per un importo pari alla differenza tra le sanzioni cumulate e l’importo della seconda rata, maggiorate degli interessi (nell’esempio di cui sopra si procede al recupero dell’indebito di 4.000 euro, maggiorato degli interessi)

In sede di controllo, il soggetto incaricato provvede, per ogni inadempienza riscontrata, alla quantificazione dei tre indicatori di verifica sulla base della ‘matrice’ suddetta. Qualora sia accertata un’inadempienza di livello “Alto” per tutti e tre i criteri, il beneficiario è escluso dal sostegno per la misura/sottomisura/tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni/obblighi non rispettati, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati.

Negli altri casi, ai fini del calcolo della percentuale di riduzione da applicare, si determina la media aritmetica dei tre indicatori. La media ottenuta (che sarà necessariamente compresa nell'intervallo 1-5) rappresenta il punteggio di riferimento per il calcolo della percentuale di riduzione. Per il calcolo della media si fa riferimento al numero complessivo degli indicatori e pertanto la media si calcola sempre dividendo il punteggio ottenuto per il fattore 3. Al punteggio medio, così ricavato, si abbineranno le corrispondenti percentuali di riduzione in base agli intervalli di valori in cui il punteggio ricade, come indicato nella tabella seguente:

Media aritmetica dei tre indicatori	Percentuale di riduzione corrispondente
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	5%
$4,00 \leq x < 5,00$	10%

Pertanto in caso di applicazione di riduzioni del premio calcolate secondo le modalità suddette si procede alla rimodulazione del premio tenendo conto che il montante di riferimento al quale rapportare la riduzione percentuale (3%-5%-10%) è sempre il contributo pubblico totale (premio) concesso e non l'importo del contributo richiesto con la singola domanda di pagamento. Pertanto nel caso della presente misura/sottomisura/tipologia di operazione la riduzione percentuale va sempre riferita al valore di 70.000 euro.

Il calcolo della riduzione, calcolata in percentuale, e la relativa decurtazione del premio viene sempre effettuata in sede di valutazione istruttoria della domanda di pagamento del saldo finale (II° rata del premio).

Esempio:

Si prenda in considerazione una domanda di pagamento della seconda rata del premio, nel caso specifico per un contributo di 21.000 euro, relativamente al premio di 70.000 euro complessivi. A tale ultimo importo si applicheranno le eventuali riduzioni a seguito di inadempienze non gravi, ovvero quelle che non comportano la decadenza totale con l'esclusione dall'aiuto.

Supponiamo che sia stata riscontrata una inadempienza non grave per l'impegno relativo a "mantenere la disponibilità dell'azienda ove avviene l'insediamento per un periodo minimo di 7 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno". per la quale i previsti indici di verifica siano stati valutati come indicato nella seguente tabella:

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)	3	3	
Alto (5)			5

Si procede al calcolo della media aritmetica (x) dei valori relativi ai tre indicatori di gravità, entità e durata: $x = (3+3+5)/3 = 3,66$ che viene arrotondato a 3,6.

Nel caso in esempio, la media ricade nell'intervallo: $3,00 \leq x < 4,00$, che corrisponde ad una riduzione pari al 5 % dell'importo ammissibile al contributo.

L'importo del contributo che è possibile liquidare (CL) è così calcolato: $CL = 70.000 - (70.000 * 5\%) = 70.000 - 3.500 = 66.500$ e pertanto con la domanda di pagamento della seconda rata del premio potranno essere corrisposti al giovane agricoltore 17.500 euro a fronte dei 21.000 richiesti

5. SANZIONI AI SENSI DELLA LEGGE N. 898 DEL 23 DICEMBRE 1986 E SS. MM. II.

L'applicazione delle sanzioni previste nel presente documento, ovvero le riduzioni o esclusioni dal premio per l'inadempienza agli obblighi/impegni a carico del beneficiario, non pregiudica l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss. mm. ii. nei casi in cui il beneficiario mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo.

6. SANZIONI PREVISTE ALL'ART. 63 DEL REGOLAMENTO UE N. 809/2014.

Per la misura/sottomisura 6.1 non sono di applicazione le sanzioni previste dall'articolo 63 del Reg (UE) n. 809/2014 e pertanto, qualora non ricorrano le condizioni per l'applicazione delle sanzioni relative alle riduzioni/esclusioni di cui ai precedenti capitoli del presente documento, il premio viene corrisposto, in due rate, nella sua totale complessità di 70.000 euro.